

n. 98 bis/2016 O.C.C.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

*Sezione IV civile*

*fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni*

Il Tribunale di Brescia, Sezione Quarta Civile, composto dai Magistrati:

Dott.ssa _____	Presidente
Dott.ssa _____	Giudice
Dott. _____	Giudice relatore

nel procedimento di reclamo ex artt. 12 bis della L. n. 3/2012 e 739 c.p.c. iscritto al n. 98 bis/2016 O.C.C. promosso su istanza di:

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_  
con l'Avv. \_\_\_\_\_

*Parte reclamante*

*nei confronti di*

\_\_\_\_\_ S.P.A.  
con l'Avv. \_\_\_\_\_

*Parte reclamata*

*nonché nei confronti di*

\_\_\_\_\_ BANCA S.P.A.  
con gli Avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

*Parte reclamata*

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con l'ausilio dell'O.C.C. \_\_\_\_\_ (nominata con provvedimento ex art. 15, c. IX, della L. n. 3/2012 del 16-19.9.2016) in data 9.4.2018

mu

hanno proposto innanzi a questo Tribunale due istanze di omologa di due separati piani del Consumatore determinando così la pendenza del procedimento n. 98/2016 O.C.C.

Detto procedimento è rimasto unico stante la sostanziale comunanza della situazione di sovraindebitamento degli istanti (coniugi).

Tanto \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno dato conto già nell'ambito degli elenchi dei creditori allegati alle rispettive istanze di aver stipulato entrambi contratti di finanziamento personale "garantiti" da cessione del quinto dello stipendio.

In entrambi i casi gli istanti, ferma la volontà di soddisfare integralmente il comune creditore ipotecario (escluso dunque dal piano), hanno sottoposto all'omologa del Giudice delegato una proposta di piano che prospetta il pagamento integrale dei crediti prededucibili nonché il pagamento dei restanti crediti chirografari nella misura del 26,41 % quanto a \_\_\_\_\_ ovvero del 30,94% quanto a \_\_\_\_\_ entro il termine massimo di 72 mesi (*id est* sei anni) decorrenti dall'eventuale adozione del decreto di omologazione del piano "e comunque entro n. 72 mesi dalla sospensione delle trattenute del quinto dello stipendio".

Ambedue i debitori infatti hanno proposto di destinare all'attuazione del piano una quota percentuale del proprio stipendio (del 22,22% per \_\_\_\_\_, pari ad € 400,00= mensili nonché del 24% per \_\_\_\_\_, pari ad € 300,00= mensili) con espressa precisazione che "al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano, dalla data dell'omologa dovranno essere sospese le trattenute del quinto che oggi gravano sullo stipendio" di ciascuno di loro.

Raggiunte dalla convocazione all'udienza di cui all'art. 12 bis della L. n. 3/2012 \_\_\_\_\_ S.p.A. e \_\_\_\_\_ Banca S.p.A. (erogatrici fra le altre dei citati finanziamenti personali) hanno complessivamente contestato di non aver potuto accedere tempestivamente alla relazione particolareggiata redatta dall'O.C.C. (rivelatasi poi comunque incompleta rispetto al profilo della "meritevolezza" degli istanti), l'eccessività del termine prospettato per l'attuazione del piano e della falcidia imposta ai creditori chirografari nonché infine "l'impignorabilità dei crediti ex art. 545 c.p.c. che impone la comparazione con l'alternativa liquidatoria ex art. 12 bis legge 3/2012".

Il Giudice Delegato per mezzo del provvedimento qui reclamato "rilevato che il comma IV dell'art. 12bis della legge cit. (*id est* della legge n. 3/2012, n.d.s.) prevede che quando uno dei creditori contesta la convenienza del piano "il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa

meo

essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo" (cioè la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14ter e segg. Legge cit.); rilevato che nel caso di specie il piano prevede il trattamento paritario di tutti i crediti chirografari, compreso quindi quello di \_\_\_\_\_ spa già oggetto della cessione del quinto dello stipendio da parte dei debitori ricorrenti; rilevato che il creditore \_\_\_\_\_ spa – quale cessionario del quinto dello stipendio rientra tra i creditori titolari di un credito che ai sensi dell'art. 68 del DPR n. 180/1950 non è pignorabile, per cui anche in caso di liquidazione del patrimonio detto credito non potrebbe neppure essere oggetto di procedura ai sensi del VI comma lett. a) dell'art. 14ter della legge cit. che espressamente prevede che non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 cpc, fra cui rientra appunto anche quello del cessionario oggetto di cessione; ritenuto perciò che il piano così come proposto non può essere omologato in quanto il credito oggetto di cessione, in caso di liquidazione del patrimonio, sarebbe comunque escluso dalla falciida concorsuale per il richiamo sopra indicato, per cui il piano proposto che tratta in modo eguale tutti i creditori anche quelli cessionari del quinto risulta per il creditore cessionario "peggiorativo" non ha omologato il piano.

Con ricorso del 16.7.2018 questi ultimi hanno dunque proposto reclamo avverso detta statuizione ricostruendo anzitutto l'operazione negoziale di cessione del quinto – assunta come rilevante nel caso di specie - quale un'ipotesi di cessione di crediti futuri e giungendo dunque alla conclusione per cui anche ove detta cessione fosse opponibile alla procedura di sovraindebitamento (avente natura concorsuale) per essere stata notificata al debitore ovvero da questi accettata in epoca anteriore all'apertura del concorso dei creditori (cfr. art. 2914, n. 2, c.c.) tale opponibilità non potrebbe che essere cronologicamente limitata proprio dalla pubblicazione del decreto di omologa del piano il quale è legislativamente equiparato al pignoramento e segna il momento di apertura del concorso dei creditori medesimo.

Ancora, hanno contestato che nel caso di specie ricorrano i presupposti tanto soggettivi quanto oggettivi perché possano trovare applicazione le speciali disposizioni di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 180/1950 e quindi l'esclusione di cui all'art. 14ter, c. VI, lett. a) della L. n. 3/2012.

Con memoria del 4.10.2018 si è costituita in questa sede \_\_\_\_\_ S.p.A. contestando *in primis* che la quota di stipendio oggetto di cessione sarebbe ormai definitivamente fuoriuscita dal patrimonio degli istanti per effetto della cessione stessa con la conseguenza per cui la stessa non potrebbe essere destinata da questi ultimi alla

soddisfazione dei propri crediti venendo via via ad esistenza (con rango privilegiato) direttamente nel patrimonio del cessionario.

Da ciò discenderebbe altresì che la cessione del quinto sarebbe opponibile alla procedura senza limiti ovvero in subordine nel limite triennale di cui all'art. 2918 c.c.

*In secundis*, ha evidenziato come il piano in questione non potrebbe essere omologato per difetto di meritevolezza.

Tale ultimo rilievo è stato mosso altresì da \_\_\_\_\_ Banca S.p.a. la quale per il resto si è riportata alle contestazioni già svolte innanzi al giudice *a quo*.

A seguito dell'udienza del 24.10.2018 in occasione della quale i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti ed hanno insistito nelle rispettive istanze, il Tribunale con provvedimento riservato del 27.11.2018 ha disposto l'acquisizione di "copia di tutti i contratto di finanziamento con delegazione di pagamento di cui si discute e di ogni correlata dichiarazione".

Detto incumbente è stato espletato all'udienza del 13.12.2018 dopodiché il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

--o0o--

Il reclamo proposto da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è fondato e merita accoglimento.

Occorre anzitutto muovere, in una prospettiva rescindente, dalla disamina del provvedimento reclamato per mezzo del quale come anticipato è stata negata l'omologazione delle proposte di piano del consumatore avanzate dai reclamanti in base all'esito – infausto – della valutazione comparativa di cui all'art. 12 *bis*, c. IV, della L. n. 3/2012.

Più in particolare il giudice *a quo* assumendo che il credito vantato da \_\_\_\_\_ S.p.A. si dovrebbe qualificare come un credito impignorabile ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n. 180/1950 ha ritenuto che in una prospettiva liquidatoria gli sarebbe garantita una piena soddisfazione in forza della previsione di cui all'art. 14 *ter*, c. VI, lett. a) della L. n. 3/2012 ove si stabilisce che non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile e così, giusta la previsione di cui al comma sesto di detta disposizione, anche ai sensi del D.P.R. n. 180/1950.

Diversamente, il piano ne prospetta una soddisfazione soltanto parziale, secondo le percentuali già richiamate.

m

Si tratta di una impostazione che il Collegio ritiene di non condividere poiché, come si dirà meglio *infra*, gli stipendi di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ risultano "gravati" in favore di \_\_\_\_\_ S.p.A. da una mera delegazione di pagamento e non già da una cessione del quinto.

Quanto appena osservato appare sufficiente per escludere alla radice la rilevanza ai fini della presente decisione della disposizione di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 180/1950 dettata in materia di "limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni". Ed invero, mentre nel caso della cessione del quinto dello stipendio si produce – secondo le tempistiche ormai delineate dalla giurisprudenza di legittimità – un effetto traslativo idoneo ad incidere sull'effettiva consistenza del credito salariale rimasto in capo al cedente, tanto non accade nel caso della mera delegazione di pagamento la cui ricorrenza dunque non pare rilevare ai sensi della disposizione in esame.

Del resto, pare possibile osservare in via incidentale che, anche nel caso di vera e propria cessione del quinto, la valutazione comparativa condotta da parte del giudice del provvedimento reclamato non sarebbe risultata corretta.

La norma di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 180/1950 infatti se da un lato – nella prospettiva del "lavoratore esecutato" - detta delle regole di computo al fine di tracciare i perimetri massimi entro i quali possono essere compiuti sequestri o pignoramenti su stipendi o salari già gravati da una cessione del quinto, dall'altro non pare pronunciarsi – nella prospettiva invece del terzo cessionario del quinto - sulla pignorabilità o meno del quinto ceduto medesimo.

Ed ancora la disposizione di cui all'art. 14 *ter*, c. VI, lett. a) della L. n. 3/2012 (in simmetria all'art. 46 L.F.) pare mirata a definire - nella prospettiva del sovraindebitato – i beni destinati a non essere acquisiti all'attivo della procedura di liquidazione e nulla ha a che vedere con la posizione dei creditori eventualmente titolari di crediti – nella loro prospettiva – impignorabili.

Quella in esame è dunque una disposizione che non riguarda in alcun modo il trattamento riservato ai creditori del sovraindebitato ivi compresi quelli che lo siano in forza di finanziamenti accompagnati da cessione del quinto (i quali per inciso di regola sono e rimangono creditori chirografati del lavoratore potendo al più una posizione privilegiata essere loro riconosciuta soltanto nel concorso con i creditori del datore di lavoro "ceduto", sussistendone i presupposti).

Altro sarebbe il caso in cui il sovraindebitato fosse esso stesso titolare di un credito impignorabile (poiché ad esempio avente carattere alimentare), potendosi sì in tale ipotesi invocare l'art. 14 *ter*, c. VI, lett. a) della L. n. 3/2012, ma non è quello di specie il caso.

In conclusione, il provvedimento del giudice *a quo* non può essere condiviso.

--=000=--

In una prospettiva rescissoria, è a questo punto possibile affermare che sussistono le condizioni per l'omologa delle proposte di piano del consumatore presentate da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

Al riguardo appare opportuno muovere dalla valutazione relativa alla posizione di \_\_\_\_\_ S.p.A. la quale ha erogato in favore dei reclamanti due distinti finanziamenti personali la cui completa documentazione è stata acquisita agli atti.

Si tratta quanto a \_\_\_\_\_ del finanziamento n. 51 384 nonché quanto a \_\_\_\_\_ del finanziamento n. 55' 32.

Orbene nell'uno come nell'altro caso (i testi dei documenti contrattuali risultano identici) non si può che rilevare che, a fronte dell'erogazione di un finanziamento personale (ciò da cui, si ripete, si è generato un credito di natura senz'altro chirografaria), i soggetti contraenti hanno convenuto che il rimborso rispettivamente delle somme complessive di € 36.000,00= e € 29.040,00= avvenisse mediante delegazione di pagamento.

Il dato testuale è, in entrambi i casi, risolutivo.

E' pur vero infatti che nel "modulo raccolta dati" appare la dicitura "prestito personale rimborsabile mediante cessione del quinto/stipendio" ma è altrettanto vero che l'intero incartamento, intitolato "delegazione di pagamento" reca in più punti disposizioni contrattuali senz'altro riconducibili alla figura di cui all'art. 1269 c.c. tanto che nel campo "modulo di sottoscrizione richiesta" si indica espressamente che il rimborso in esame è previsto per il tramite di "delegazione di pagamento".

Più in particolare poi l'art. 2 delle condizioni generali prevede chiaramente che mensilmente il datore di lavoro prelevi dallo stipendio spettante al lavoratore la quota corrispondente a quella indicata nel prospetto delle condizioni finanziarie e la versi in favore della finanziaria.

Ritiene il Collegio che tale disciplina si attaglia alla doppia vicenda obbligatoria tipica della delegazione, la quale ricorre ogniqualvolta il delegante (nel nostro caso

fuc

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ) ordina al delegato ( \_\_\_\_\_ r.l. e \_\_\_\_\_ S.p.A.) di assumere o (come nel caso di specie) di estinguere il debito nei confronti del delegatario ( \_\_\_\_\_ S.p.A.).

Nel caso di specie è dunque accaduto che i due consumatori, assunto un debito nei confronti della società finanziaria, hanno ordinato al proprio datore di lavoro di provvedere egli stesso al pagamento alle scadenze delle rate di rimborso, con ciò producendosi seppur in parte l'estinzione di due obbligazioni per mezzo di un unico adempimento.

Il tutto senza che si sia prodotto alcun effetto traslativo del credito salariale del quale unici titolari sono rimasti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, posta per l'appunto la non configurabilità di alcuna ipotesi di cessione del credito.

Da ciò discende che il credito salariale medesimo è continuato e continuerà a sorgere nell'ambito del patrimonio dei consumatori istanti e potrà dunque essere da questi ultimi utilizzato nella sua interezza quale provvista da destinarsi all'esecuzione del piano.

Appare quindi inconferente il richiamo agli orientamenti giurisprudenziali formati in materia fallimentare relativamente alla opponibilità al fallimento della cessione dei crediti.

In altri termini nel caso in esame i reclamanti si sono limitati a disporre una delegazione di pagamento in funzione solutoria di un debito su di essi gravante senza che questo abbia comportato il trasferimento in capo ad alcuno del relativo "quinto" oggetto di delegazione.

Non vi è dunque motivo di ritenere che per effetto della citata delegazione di pagamento i consumatori abbiano perso la possibilità di utilizzare anche la quota di stipendio oggetto della delegazione medesima allo scopo di destinarla ad una complessiva "*ristrutturazione dei debiti*" e alla "*soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma*" mediante l'accesso alla procedura (concorsuale per espressa previsione legislativa cfr. art. 6, c. I, della L. n. 3/2012) di omologazione del piano.

In conclusione, stante il carattere non traslativo della delegazione di pagamento i reclamanti hanno conservato la possibilità di disporre del proprio credito salariale nella sua interezza ai fini dell'accesso alla citata procedura concorsuale, ben potendo, correlativamente e conseguentemente, proporre un libero impiego ai fini della esecuzione del piano.

P

Ciò premesso, a fronte della contestazione della convenienza del piano levata da parte dei creditori \_\_\_\_\_ Banca S.p.A. e \_\_\_\_\_ S.p.A. ai fini dell'omologa occorre nuovamente compiere il giudizio comparativo di cui all'art. 12 bis, c. IV, della L. n. 3/2012 ribadendo che ai crediti di cui si discute, discendendo essi da comuni contratti di finanziamento personale, va riconosciuta natura chirografaria.

Ebbene ritiene il Collegio che al riguardo appaiono determinanti le valutazioni compiute da parte dell'O.C.C. il quale ha evidenziato che in una prospettiva liquidatoria i creditori chirografari di \_\_\_\_\_ potrebbero ambire al più ad una percentuale di soddisfazione pari al 5,31 %, a fronte di una soddisfazione qui prospetta nella misura del 30,94 % mentre quelli di \_\_\_\_\_ potrebbero ambire al più ad una percentuale di soddisfazione pari al 2,94 %, a fronte di una soddisfazione qui prospetta nella misura del 26,41 %.

La convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria appare evidente.

Quanto alle ulteriori osservazioni mosse dalle reclamate, ritiene anzitutto il Collegio che ogni questione relativa al tardivo accesso alla relazione dell'O.C.C. risulta ormai superata dalla consumazione tanto innanzi al giudice *a quo* quanto in questa sede di un ampio contraddittorio circa i suoi contenuti, i quali appaiono peraltro condivisibili anche per quanto riguarda la fattibilità del piano, nonché il requisito della cosiddetta meritevolezza dei consumatori il cui sovraindebitamento risulta derivare da vicende personali e familiari tali da indurre questo Collegio a escludere che *"il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento"* (cfr. art. 12 bis, c. III, della L. n. 3/2012).

Del resto, le percentuali di soddisfazione prospettate per i creditori chirografari appaiono di entità tale da garantire loro l'attribuzione di una effettiva, seppur non integrale, soddisfazione mentre la durata del termine di esecuzione del piano non appare eccessiva.

In conclusione, le proposte di piano del consumatore avanzate da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ vanno omologate.

--o0o--

La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:



- omologa i piani del consumatore presentati da ..... e ..... e visto l'art. 12 *bis*, c. III, della L. n. 3/2012 ne ordina la pubblicazione per estratto una sola volta sul Giornale di Brescia entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- visto l'art. 13 della L. n. 3/2012 dispone che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento dei piani relazionando semestralmente al giudice sulle attività svolte;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi, anche all'O.C.C.

Brescia, camera di consiglio del 17 gennaio 2019

Il Giudice estensore

Il Presidente

